REGOLAMENTO (CEE) N. 717/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1985

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1979, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione doganale di pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola aventi la seguente composizione (percentuale in peso):

— saccarosio, glucosio e caramello :	99,5
— canfora :	0,007
— mentolo :	0,207
— eucaliptolo :	0,069
— balsamo di tolù :	0,003
— timolo :	0,069
— alcole benzilico :	0,138

considerando che la voce 17.04 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 483/85 [4], riguarda prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao e la voce 30.03 riguarda i medicamenti per la medicina umana o veterinaria ;

considerando che il prodotto in questione contiene sostanze aromatizzanti che possono anche avere proprietà medicinali, in proporzioni troppo scarse per conferirgli la caratteristica di medicamento ai sensi della nota 1 del capitolo 30 e che di conseguenza non può essere classificato nella voce doganale 30.03 ;

considerando che tale prodotto presenta le caratteristiche di prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao della voce 17.04 e che, di conseguenza, dev'essere classificato in detta voce e, all'interno di questa, nella sottovoce 17.04 D I ;

considerando che le disposizioni di detto regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola, aventi la seguente composizione (percentuale in peso) :

— saccarosio, glucosio e caramello :	99,5
— canfora :	0,007
— mentolo :	0,207
— eucaliptolo :	0,069
— balsamo di tolù :	0,003
— timolo :	0,069
— alcole benzilico :	0,138

devono essere classificate nella sottovoce della tariffa doganale comune :

17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :

D. altri :

I. non contenenti o ccontenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fattto a Bruxelles, il 19 marzo 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 59 del 27. 2. 1985, pag. 14.